

**Statuti dell'associazione****“RETE SANITARIA SVIZZERA PER L'EQUITÀ (SH4E)”****Art I. Denominazione e durata**

Con il nome “Swiss Health Network For Equity (SH4E)” è costituita un'associazione senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 60 ss. del Codice civile svizzero (CC). L'associazione è politicamente e confessionalmente neutrale.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

**Art. II. Sede dell'associazione**

La sede legale dell'associazione è presso il domicilio della società fiduciaria competente.

**Art. III. Scopo**

(1)

L'associazione è impegnata a promuovere la qualità dell'assistenza nel sistema sanitario per le fasce di popolazione svantaggiate e a limitare gli ostacoli all'accesso ai servizi sanitari.

L'associazione SH4E persegue l'obiettivo di promuovere e sviluppare l'equità nell'assistenza sanitaria sia nella percezione della popolazione sia nell'attuazione di politiche pubbliche.

L'obiettivo dell'associazione è fornire un accesso equo al sistema sanitario e cure adeguate a tutte le persone, indipendentemente dalla loro origine, lingua, situazione socioeconomica e livello di alfabetizzazione sanitaria.

(2)

Per raggiungere questi obiettivi, la missione dell'associazione è quella di agire a diversi livelli:

- a) **Livello strategico:** rappresentanza e impegno per l'equità sanitaria presso gli organi politici, presso le autorità sanitarie e presso altri attori del sistema sanitario svizzero;
- b) **Rete:** promuovere lo scambio di competenze e conoscenze tra i soci;
- c) **Missione di consulenza** per le organizzazioni interessate all'equità sanitaria;
- d) **Sviluppo della qualità nel sistema sanitario:**
  - aa) Coinvolgere gli attori coinvolti in un approccio istituzionale allo sviluppo dell'equità sanitaria sulla base di progetti comuni e valori comuni;
  - bb) Sostegno e promozione dello sviluppo di indicatori di equità sanitaria attraverso il networking tra i suoi membri attivi nella ricerca;
- e) **Ricerca:** sostegno e promozione di progetti di ricerca e innovazione nel campo dell'equità sanitaria realizzati dai suoi membri;
- f) **Formazione di base e continua:** promozione o realizzazione di attività di formazione e sviluppo al fine di aumentare la consapevolezza professionale dell'equità in salute;



31.6.2023/Revision 18. März 2024

**g) Comunicazione:**

aa) Messa a disposizione di una piattaforma informativa per il pubblico, i professionisti, le autorità politiche e le autorità sanitarie;

bb) Organizzazione di vari eventi, come simposi, conferenze o congressi.

#### **Art. IV Adesione e ospiti permanenti**

(1)

L'adesione è aperta – in diverse categorie di adesione – a tutte le persone fisiche e giuridiche, nonché alle organizzazioni e alle autorità che hanno interesse a raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo III.

(2)

L'associazione è composta dai seguenti soci:

- a) Membri attivi;
- b) Membri passivi.

(3)

I soci attivi sono formati dai soci ordinari e dai soci associati. I soci attivi pagano l'intera quota associativa.

I membri ordinari sono persone giuridiche attive nel campo della salute come istituzioni sanitarie (ospedali, ecc.) o altre persone giuridiche nel campo della salute che sono disposte ad impegnarsi per gli obiettivi dell'associazione e le sue attività.

I membri associati sono sezioni, cliniche, dipartimenti o simili delle istituzioni sanitarie come sopra definite. I membri associati hanno diritto di voto solo se l'istituzione sanitaria di appartenenza non è membro ordinario dell'associazione. Se all'associazione aderiscono più associati di una stessa struttura sanitaria, esercitano il diritto di voto congiuntamente con un solo voto. Il diritto di voto dei soci associati decade qualora l'organizzazione sanitaria stessa aderisca all'associazione.

(4)

I soci passivi possono essere persone fisiche o giuridiche, organizzazioni ed enti disposti a sostenere l'associazione nel perseguimento dei suoi obiettivi senza partecipare alle sue attività.

I membri passivi non hanno diritto di voto, di elezione o di proposta, ma hanno il diritto di partecipare all'assemblea generale e di esprimersi. Pagano un contributo ridotto.

(5)

Possono essere invitate all'Assemblea Generale come ospiti permanenti le persone fisiche o giuridiche, le organizzazioni e le autorità che non aderiscono come membri passivi. Il Comitato mantiene un elenco degli invitati permanenti, che viene sottoposto ogni tre anni all'approvazione dell'assemblea generale. Gli ospiti permanenti hanno il diritto di partecipare all'assemblea generale, ma non hanno altri diritti o obblighi.

(6)

Le domande di adesione devono essere inviate per iscritto al Comitato. La Commissione esamina la domanda e decide sull'ammissione secondo lo statuto.

(7)

L'iscrizione termina nei seguenti casi:

- a) Dimissioni;
- b) Esclusione;
- c) Perdita della capacità giuridica delle persone giuridiche, morte delle persone fisiche.

Le dimissioni vengono comunicate per iscritto al Comitato, con preavviso di due mesi allo scadere del mese. Il contributo per l'anno in corso deve comunque essere versato e non è retrocesso.

L'esclusione può avvenire solo per motivi importanti, se il membro lede gli interessi dell'associazione o non versa il suo contributo nonostante un sollecito. Responsabile dell'esclusione è il Comitato.

31.6.2023/Revision 18. März 2024

L'esclusione avviene dopo aver sentito il socio interessato che ne viene informato per iscritto. Il socio escluso può contestare l'esclusione per iscritto entro trenta giorni, trascorsi i quali la decisione definitiva dovrà essere presa dall'Assemblea Generale.

## **Art. V Patrimonio e responsabilità**

(1)

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative annuali, dagli eventuali contributi della Confederazione, dagli avanzi del conto di gestione, dalle eventuali donazioni, dai contributi per eventi e dai lasciti. Gli ospiti permanenti sono esentati dal pagamento della quota associativa.

(2)

L'anno fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. I debiti dell'associazione sono garantiti esclusivamente dal suo patrimonio. È esclusa la responsabilità personale dei soci, compresi i membri del Comitato, per gli impegni dell'associazione.

(3)

Le quote associative sono fissate ogni anno dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato.

## **Art. VI Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato;
- c) l'organo di controllo.

### **A. Assemblea generale**

(1)

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'associazione. È composta da tutti i soci dell'Associazione.

(2)

L'assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. Di norma, l'assemblea generale si tiene fisicamente nel luogo designato dal Comitato. Può svolgersi anche virtualmente (con la sola partecipazione elettronica oppure con la partecipazione in parte fisica e in parte elettronica dei membri).

La presidenza presiede le riunioni dell'Assemblea generale.

La convocazione dell'Assemblea Generale, accompagnata da un ordine del giorno, è inviata almeno un mese prima per iscritto o tramite posta elettronica su proposta del Comitato.

Le richieste all'attenzione dell'Assemblea Generale devono essere indirizzate per iscritto al Comitato due settimane prima dell'assemblea generale.

Un'Assemblea straordinaria può essere convocata su decisione del Comitato, su richiesta di almeno un quinto dei soci o su richiesta dell'organo di controllo. L'invito deve essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione.

31.6.2023/Revision 18. März 2024

(3)

I compiti dell'Assemblea Generale sono i seguenti:

- a) Approvazione del verbale della precedente Assemblea Generale;
- b) Adozione della relazione annuale, dei conti annuali e della relazione dell'organismo di controllo;
- c) Discarico al Comitato e all'organo di controllo;
- d) Convalida del budget annuale previsionale e dell'importo dei contributi annuali;
- e) Elezione della presidenza e degli altri membri del Comitato e dell'organo di controllo;
- f) Decide sui ricorsi in caso di non ammissione o di esclusione dei soci;
- g) Elaborazione delle richieste del Comitato e dei membri;
- h) Decisione su questioni importanti sottopostegli dal Comitato;
- i) Adozione e modifica degli statuti;
- j) Scioglimento dell'associazione.

(4)

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono adottate per alzata di mano a maggioranza semplice. Le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto solo se espressamente richiesto dalla maggioranza dei soci presenti. In caso di parità si dovrà ricorrere ad una decisione consensuale. La presidenza non ha un voto decisivo.

Le persone fisiche non hanno il diritto di essere rappresentate. Le persone giuridiche partecipano all'assemblea generale tramite un rappresentante.

Il socio interessato è escluso dal voto quando viene adottata una delibera che lo riguarda, su un atto giuridico o su una controversia giuridica tra un socio e l'Associazione.

## *B. Comitato*

(1)

Il Comitato è composto dal Presidente e da ulteriori membri del Comitato.

Il mandato dura 3 anni ed è rinnovabile.

(2)

La presidenza è composta da due persone provenienti da ciascuna delle tre regioni linguistiche (Svizzera tedesca, Svizzera francese e Svizzera italiana), detti membri del coordinamento.

I membri del Comitato assegnano di volta in volta la presidenza delle riunioni del Comitato, delle assemblee generali, ecc. ad alcuni dei loro membri,

Le riunioni del Comitato possono essere organizzate fisicamente o con mezzi elettronici. Se nessun membro del Comitato richiede una deliberazione orale, la decisione è valida anche mediante circolare (anche via posta elettronica).

Il Comitato può prendere decisioni a condizione che sia presente o partecipi al processo decisionale un membro del coordinamento per regione linguistica. Il Comitato è convocato dalla presidenza o su richiesta di un membro del Comitato.

(3)

Il Comitato può costituire commissioni composte da membri attivi e delegare loro alcuni dei suoi compiti. Tali organi sono sottoposti al controllo del Comitato.

(4)

31.6.2023/Revision 18. März 2024

Il Comitato può affidare ad una società fiduciaria esterna l'amministrazione finanziaria (contabilità, ecc.) e/o istituire una segreteria generale.

(5)

Al Comitato spettano tutti i poteri che non siano espressamente trasferiti ad altro organo dell'associazione. In particolare:

- a) la preparazione e lo svolgimento delle assemblee generali ordinarie e straordinarie;
- b) la preparazione delle decisioni dell'Assemblea Generale;
- c) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- d) il controllo della contabilità e della segreteria generale.

(6)

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Ogni membro del Comitato dispone di un voto. In caso di parità si dovrà ricorrere ad una decisione consensuale. Il presidente o la persona che presiede la riunione non hanno un voto decisivo.

(7)

Il Comitato rappresenta l'associazione all'esterno con firma a tre (un membro del coordinamento con ciascuna delle tre regioni linguistiche).

### *C. Revisore dei conti*

(1)

L'Assemblea Generale nomina l'organismo di controllo per un mandato di un anno, rinnovabile. L'organismo di controllo può essere composto da persone fisiche o giuridiche, eventualmente attive nell'ambito dell'associazione, ma che non sono membri del Comitato né dipendenti dell'associazione.

(2)

L'anno fiscale coincide con l'anno solare. I conti annuali vengono chiusi e viene redatto il bilancio al 31 dicembre. I conti annuali sono controllati dai revisori dei conti.

(3)

Il revisore presenta una relazione scritta sulla revisione dei conti annuali all'Assemblea generale e presenta all'Assemblea generale una richiesta di concedere o rifiutare il discarico al Comitato.

### **Art. VII Modifica dello statuto e scioglimento**

(1)

Una modifica dello statuto richiede la maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto (VI./A./4.).

(2)

Per lo scioglimento dell'associazione è richiesto il quorum dei 2/3 di tutti i soci presenti con diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'utile e il capitale vengono attribuiti a un'altra persona giuridica esente da imposte in ragione della sua utilità pubblica e con sede in Svizzera.

La fusione può avvenire soltanto con un'altra persona giuridica esente dall'obbligo fiscale in ragione della sua utilità pubblica e con sede in Svizzera.

31.6.2023/Revision 18. März 2024

#### **Art. VIII. Entrata in vigore degli statuti**

Il presente statuto modificato è stato approvato mediante votazione online con l'accordo di tutti i membri a seguito della riunione informativa del 18 marzo 2024.

#### **Revisione parziale.**

- 1. Revisione parziale: approvazione dello statuto fondatore rivisto a seguito dell'incontro informativo del 18.03.2024 mediante votazione online con l'accordo di tutti i membri.**